SCHEDA TECNICA DI MISURA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTIVAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027 E SU RISORSE REGIONALI (D.G.R. N. XI/7345 DEL 14/11/2022)

MISURA "CREDITO ADESSO LOMBARDIA FACTORING"

IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. XII/2995 DEL 09/09/2024

PREMESSE

a. Regione Lombardia ha approvato, con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022, lo "Schema generale di Convenzione Quadro per l'attivazione di strumenti finanziari sul Programma FESR 2021-2027 e su risorse regionali", l'adesione alla quale, da parte dei Soggetti finanziatori, è condizione necessaria per poter aderire alla presente Scheda Tecnica di Misura[1];

b. il Soggetto finanziatore e Regione Lombardia (di seguito, per brevità, "**Parti**"), hanno sottoscritto la Convenzione Quadro;

c. Regione Lombardia, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. XII/2995 del 09/09/2024, intende sostenere l'accesso al credito di breve termine per le PMI lombarde appartenenti ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i.. per finanziare temporanee necessità di cassa tramite lo smobilizzo di crediti vantati verso altre imprese appartenenti alla medesima filiera, mediante la Misura "**CREDITO ADESSO LOMBARDIA FACTORING**";

d. la presente Scheda Tecnica di Misura è approvata con il medesimo provvedimento che approva l'Avviso con il quale sono stati resi noti i termini e le modalità per la partecipazione all'Iniziativa.

DEFINIZIONI

Agevolazione: consiste nella Garanzia regionale gratuita su una Linea di Credito concessa dai Soggetti finanziatori;

Bandi e Servizi o Sistema Informativo: la piattaforma informativa di Regione Lombardia per la gestione operativa dell'Avviso, accessibile all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it;

Avviso: si intende l'Avviso rivolto ai Soggetti richiedenti per la presentazione della Domanda di partecipazione;

Cessione: si intende il negozio giuridico mediante il quale il Soggetto beneficiario – in conformità a quanto previsto dalla Legge 21 febbraio 1991, n. 52 e/o dal Codice Civile – trasferisce al Soggetto finanziatore, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri, come di seguito definiti;

[1] La presente Scheda Tecnica di Misura non sostituisce i contenuti degli atti normativi di approvazione della Misura "Credito Adesso Lombardia Factoring", con particolare riferimento all'Avviso.

Classe di valutazione: la classe di rischio del Soggetto beneficiario finale determinata sulla base della metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i.;

Contratto della Linea di Credito: si intende il contratto quadro che verrà sottoscritto dal Soggetto finanziatore con il Soggetto beneficiario relativo alla Linea di Credito e recante la disciplina applicabile alle Cessioni;

Convenzione Quadro: si intende la convenzione quadro per la gestione di co-finanziamenti tra Regione Lombardia e i Soggetti finanziatori aderenti, approvata con D.G.R. n. XI/7345 del 14/11/2022;

Crediti: si intendono (i) i crediti pecuniari non scaduti, certi, liquidi ed esigibili sorti o che sorgeranno da contratti e/o ordini stipulati o da stipulare dal Soggetto beneficiario nell'esercizio della propria attività d'impresa e relativi a somme che il Soggetto beneficiario ha diritto di ricevere dal Debitore (come di seguito definito) a titolo di pagamento di beni e/o di servizi, nonché (ii) quanto il Soggetto beneficiario ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso in relazione ai medesimi contratti di cui al precedente romanino (i);

Data di Scadenza: si intende la data di scadenza della Linea di Credito, a scadenza o a revoca, che cade in ogni caso entro e non il termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito;

Debitore: si intende il soggetto persona giuridica tenuto a effettuare al Soggetto beneficiario il pagamento di uno o più Crediti;

Domanda: si intende la domanda di partecipazione all'Iniziativa presentata dal Soggetto richiedente, come meglio precisato nell'Avviso;

Dotazione Finanziaria: si intende la dotazione finanziaria dell'Iniziativa così come specificata nell'Avviso;

Equivalente sovvenzione lordo o ESL: l'ESL è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario e per tutto il periodo di efficacia della Garanzia incrementato dei 12 (dodici) mesi utili per l'attivazione dell'escussione della Garanzia (utilizzando il tasso di riferimento vigente alla stessa data fissato dalla Commissione europea); l'ESL sarà determinato mediante il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010 e in analogia con le disposizioni per garanzie limitate di portafoglio di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

Evento di rischio: si intende (i) il mancato rimborso da parte del Soggetto beneficiario, nei casi previsti dal Contratto della Linea di Credito, delle anticipazioni del corrispettivo di Cessione dei Crediti effettuate dal Soggetto finanziatore a valere sulla Linea di Credito, in via continuativa da oltre 90 (novanta) giorni rispetto alla scadenza del Credito ceduto ovvero (ii) la formalizzazione di una proposta transattiva presentata dal Soggetto beneficiario al Soggetto finanziatore (anche prima del termine di cui al precedente romanino (i)) ovvero (iii) l'ammissione del Soggetto beneficiario alle procedure concorsuali (data dell'iscrizione nel Registro delle imprese: della

sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento; del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo; dell'ammissione alle altre procedure concorsuali) (anche prima del termine di cui al precedente romanino (i));

Linea di Credito: si intende l'affidamento finanziario reso disponibile, con le caratteristiche di cui all'art. B.2 dell'Avviso e di cui al successivo art. 4, dal Soggetto finanziatore al Soggetto beneficiario;

Finlombarda o Gestore: Finlombarda S.p.A. che svolge la funzione di Gestore dell'Iniziativa per conto di Regione Lombardia sulla base di uno specifico incarico sottoscritto con la Direzione Generale di riferimento della misura;

Fondo di Garanzia: si intende la quota di importo iniziale pari a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), a valere sulle economie della misura Credito Adesso e Credito Adesso Evolution relative al Fondo "Abbattimento interessi sui finanziamenti alle PMI cofinanziati da BEI", finalizzato alla concessione di Garanzie a fronte delle Linee di Credito concesse;

Garanzia: la garanzia resa disponibile da Regione Lombardia a valere sulle risorse e nei limiti del Fondo di Garanzia, in favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari a copertura dell'eventuale mancato rimborso da parte dei Soggetti beneficiari delle Linee di Credito degli importi anticipati nell'ambito di ciascuna Linea di Credito; la Garanzia opera nei limiti e con le modalità definite dalla presente Scheda Tecnica di Misura;

Iniziativa: si intende la misura "Credito Adesso Lombardia Factoring" di cui alla D.G.R. n. XI/2995 del 09/09/2024, disciplinata nell'Avviso;

PMI: si intendono le imprese rientranti nella definizione di micro, piccola e media impresa secondo i parametri riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;

Regime de minimis o de minimis: il Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis»;

Sede operativa: qualsiasi unità locale, con sede in Regione Lombardia, in cui la PMI svolga un'attività produttiva o un'offerta di servizi;

Soggetto beneficiario: si intende il soggetto destinatario della Garanzia concessa a valere sull'Avviso, ossia la PMI che, a seguito della presentazione di una Domanda, viene ammessa alla Garanzia medesima;

Soggetti finanziatori: si intendono i) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., ii) i soggetti che esercitano l'attività bancaria ai sensi dell'art. 16, co. 3, del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. e iii) i Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) di cui all'art. 106 o di cui all'112 bis del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che aderiscono all'Avviso sottoscrivendo la presente Scheda Tecnica di Misura;

Soggetto richiedente: si intendono i soggetti che presentano Domanda a valere sull'Avviso.

Nella presente Scheda Tecnica di Misura, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.

1. OGGETTO

1. La presente Scheda Tecnica di Misura disciplina le condizioni generali di partecipazione dei Soggetti finanziatori all'Iniziativa.

2. INQUADRAMENTO, CONTESTO E FINALITA' DELL'INIZIATIVA

1. L'Iniziativa è finalizzata a sostenere l'accesso al credito di breve termine per le PMI lombarde appartenenti ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. per finanziare temporanee necessità di cassa tramite lo smobilizzo di crediti vantati verso altre imprese appartenenti alla medesima filiera.

PARTE PRIMA: CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare Domanda a valere sull'Iniziativa, le PMI in possesso dei requisiti di ammissibilità specificati nell'Avviso all'art. A.3:

 a) essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) alla data di presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle Imprese;

 b) avere una Sede operativa in Lombardia alla data di presentazione della Domanda di partecipazione all'Avviso; la presenza della Sede operativa deve essere rilevabile dalla visura camerale;

 c) rientrare nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia (o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit scoring per startup), conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i;

 d) appartenere ad una delle filiere riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della DGR n. 5899/2022 e s.m.i. "Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia" e s.m.i.; l'elenco delle imprese appartenenti alle filiere riconosciute da Regione Lombardia è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito internet di Regione Lombardia e del Gestore nella sezione dedicata al presente Avviso e sarà aggiornato nel caso di riconoscimento di nuove filiere ovvero di modifiche delle imprese partecipanti alle filiere già riconosciute;

 e) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza), soci e tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano

cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159[2];

f) avere adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213[3].

2. Sono escluse le imprese:

a) afferenti al codice primario o prevalente Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;

b) afferenti al codice primario e/o secondario Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative) e al codice primario o prevalente H 52 (Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti);

c) le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento n. 2023/2831 (di seguito Regolamento de minimis);

d) le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis;

e) le imprese che operano nella produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia;

f) le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.

3. Le ulteriori esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale sono specificate nell'Avviso.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili alla Garanzia, Linee di Credito per singola PMI:

a) di importo minimo pari a 100.000,00 (centomila/00) euro;

b) di importo massimo pari a 1.000.000,00 (unmilione/00) euro;

c) concesse dai Soggetti finanziatori ed utilizzate dal Soggetto beneficiario esclusivamente per operazioni di Cessione pro-solvendo di Crediti spot ovvero revolving, anche futuri ed in massa, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, con notifica e accettazione da parte del Debitore. Il Debitore può essere di qualsiasi dimensione, ma deve obbligatoriamente

[2] Il possesso di tale requisito sarà autocertificato dal Soggetto richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le conseguenti responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. n.445/2000, e verificato a campione ex art. 71 del medesimo D.P.R. richiedendo eventuale documentazione aggiuntiva.

[3] Il comma 101 della L. 213/2023 prevede che "*Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.*"

fare parte della medesima filiera riconosciuta da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. a cui appartiene la PMI beneficiaria della Garanzia regionale (soggetto cedente); l'elenco delle imprese appartenenti alle filiere riconosciute da Regione Lombardia è pubblicato sulla piattaforma Bandi e Servizi e sul sito internet di Regione Lombardia e del Gestore nella sezione dedicata al presente Avviso e sarà aggiornato nel caso di riconoscimento di nuove filiere ovvero di modifiche delle imprese partecipanti alle filiere già riconosciute.

2. La concessione della Linea di Credito potrà riferirsi all'apertura di una nuova Linea di Credito ovvero al rinnovo di una Linea di Credito preesistente.

3. La Linea di Credito potrà essere a scadenza o a revoca tenuto conto che la Garanzia sarà in ogni caso valida per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito.

4. La Linea di Credito potrà essere concessa esclusivamente laddove, alla data di concessione, il Soggetto richiedente non abbia alcuna posizione debitoria classificata, in base alle procedure del credito pro-tempore vigenti presso il Soggetto finanziatore quale credito "*non performing*" (stage 3).

5. A garanzia delle Linee di Credito concesse, i Soggetti finanziatori potranno richiedere ulteriori garanzie, ad esclusione di garanzie di natura pubblica (e.g. garanzia del FCG ex Legge 662/96, garanzia SACE qualora rilevante ai fini della normativa sugli aiuti di stato). Eventuali oneri relativi a tali ulteriori garanzie sono a carico del Soggetto beneficiario.

6. Le eventuali ulteriori garanzie possono essere acquisite sulla singola Linea di Credito solo per l'importo eccedente la quota del 10% della Linea di Credito assistita dalla Garanzia (fino ad un massimo del 90% della Linea di Credito).

7. Il tasso di interesse, fisso o variabile, applicabile alla Linea di Credito è determinato in base al merito di credito del Soggetto beneficiario e a condizioni di mercato, considerato l'impatto della Garanzia. Il Soggetto finanziatore dovrà dimostrare che l'aiuto legato alla Garanzia è interamente trasferito al Soggetto beneficiario in termini di minore costo della Linea di Credito. Tale condizione si intende verificata quando il tasso di interesse della Linea di Credito è minore rispetto alla medesima operazione senza garanzia, applicando uno sconto pari almeno a quello corrispondente alla relativa Classe di valutazione secondo la seguente tabella; la Classe di valutazione è attribuita dal Gestore in fase di istruttoria della Domanda e comunicata al Soggetto finanziatore, che ne dovrà dare evidenza nella propria concessione della linea di credito riportando il prezzo al lordo e al netto dello sconto:

Classe di valutazione	**Sconto annuo da applicare**
1	0.08%
2 3 4	0,2%
5 6-7 8-9-10	0,38% 0,38% 0,63%

5. TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'INTERVENTO FINANZIARIO

1. L'Agevolazione prevista dall'Avviso consiste in una Garanzia regionale gratuita su una Linea di Credito concessa dai Soggetti finanziatori.
2. La Garanzia è rilasciata da Regione Lombardia a favore dei Soggetti finanziatori e nell'interesse dei Soggetti beneficiari, a copertura dell'eventuale mancato rimborso, da parte dei Soggetti beneficiari, degli importi anticipati nell'ambito di ciascuna Linea di Credito concessa ed opera nei limiti dell'Avviso e della presente Scheda Tecnica di Misura.
3. La Garanzia è prestata a titolo gratuito nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Sato.
4. La Garanzia:
 a) si intende diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, con espressa rinuncia al beneficio di preventiva escussione del Debitore principale, previa intimazione di pagamento al Debitore;
 b) copre l'esposizione dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario per operazioni di Cessione pro-solvendo di crediti, spot ovvero revolving, anche futuri ed in massa, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, con notifica e accettazione da parte del Debitore che può essere di qualsiasi dimensione, ma deve obbligatoriamente fare parte della medesima filiera riconosciuta da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. a cui appartiene la PMI beneficiaria della Garanzia regionale (soggetto cedente) calcolata al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento;
 c) è efficace dalla data di sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito sino alla Data di Scadenza. Per essere ammissibile alla Garanzia, l'Evento di rischio che legittima il Soggetto finanziatore ad attivare la procedura di escussione della Garanzia deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Scadenza, a condizione che l'esposizione del Soggetto finanziatore nei confronti del Soggetto beneficiario esistente alla data di escussione della Garanzia, si riferisca ad anticipazioni del corrispettivo di Cessioni perfezionate nel periodo di efficacia della Garanzia stessa.
5. La Garanzia opera con i seguenti limiti, tra loro cumulativi:
 a) nel limite, con riferimento a ciascuna Linea di Credito, del 80% dell'esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora – dei Soggetti finanziatori nei confronti del Soggetto beneficiario;
 b) nel limite, a favore di ciascun Soggetto finanziatore, del 10% dell'importo totale delle Linee di Credito concesse da ciascun Soggetto finanziatore nell'ambito della presente misura, tenendo conto di eventuali cessioni di crediti avvenute nell'ambito di operazioni straordinarie quali fusioni e/o scissioni;
 c) nel limite, cumulativamente per tutti i Soggetti finanziatori, del Fondo di Garanzia.
6. L'intensità di aiuto della Garanzia, espressa in ESL è determinato secondo il metodo di cui alla Decisione n. 182/2010. L'ESL è quindi pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia, essendo quest'ultima concessa a titolo gratuito, senza alcun costo sostenuto dal Soggetto beneficiario. In applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017, qualora la concessione di nuovi aiuti in de minimis comporti il superamento dei

massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento de minimis, l'Agevolazione sarà concessa per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento mentre per la quota restante di Garanzia l'impresa dovrà pagare il relativo ESL a Regione Lombardia.

7. Il valore puntuale dell'ESL associato alla Garanzia sarà definito in sede di istruttoria.
8. In nessun caso e per nessun motivo il Gestore e Regione Lombardia potranno essere chiamate dal Soggetto finanziatore, in relazione a ciascuna Linea di Credito garantita, a pagare una somma superiore all'ammontare massimo di cui ai paragrafi precedenti.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La Dotazione Finanziaria dell'Avviso è pari a euro 20.000.000,00 di euro.
2. Al raggiungimento del limite della Dotazione Finanziaria, sarà consentita la presentazione di ulteriori domande di partecipazione all'Avviso sino al raggiungimento della percentuale massima del 10% dell'importo della dotazione originaria, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia. Tali domande saranno collocate in lista di attesa e potranno accedere alla fase istruttoria solo qualora si rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie risorse a valere sulla Dotazione Finanziaria. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 10%, verrà preclusa la presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso.
3. A fronte della Dotazione Finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo, si stima che verranno attivate Linee di Credito per massimo 200 milioni di euro. Le risorse relative alle Linee di Credito sono rese disponibili dai Soggetti finanziatori.

7. TIPOLOGIA DI PROCEDURA

1. La Garanzia è concessa mediante una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle Domande sulla piattaforma Bandi e Servizi, e prevede una fase di istruttoria formale e, per le Domande che la superano, una istruttoria di merito creditizio da parte dei Soggetti finanziatori.

8. VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione all'Avviso può essere presentata dalle PMI esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 10:30 del 14 gennaio 2025.
2. L'istruttoria delle domande di partecipazione all'Avviso prevede una fase di verifica di ammissibilità formale delle domande ed una istruttoria di merito creditizio da parte dei Soggetti finanziatori di cui al successivo art. 9.1.
3. L'istruttoria delle domande di partecipazione all'Avviso si conclude con l'adozione dei provvedimenti di ammissione all'Agevolazione o non ammissione delle domande presentate, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di

presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3.d. dell'Avviso.

4. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati in domanda, il decreto di concessione e la lettera di Garanzia, specificando l'entità della Garanzia concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'attivazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.
5. L'istruttoria di ammissibilità formale è svolta a cura del Gestore nel termine di 20 (venti) giorni dalla data di protocollazione della Domanda di partecipazione all'Avviso ed è finalizzata alla verifica di:
 a) correttezza della modalità di presentazione della Domanda di partecipazione;
 b) completezza, regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dall'Avviso nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo;
 c) sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti previsti dall'Avviso.
6. Nell'ambito dell'istruttoria di ammissibilità formale, il Gestore verificherà altresì che i Soggetti richiedenti rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia, conformemente alla D.G.R. n. 7269/2022 ed eventuali s.m.i. o da 1 a 4 in caso di applicazione del Credit scoring per startup.
7. Nel caso in cui il Soggetto richiedente abbia insoluti su linee di credito gestite dal Gestore, a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del Soggetto richiedente, verrà attribuita la classe di valutazione 12 o (5 in caso di applicazione del Credit scoring per startup) determinando la non ammissibilità del Soggetto richiedente.
8. In caso di esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità formale, il Gestore trasmette tale esito al Responsabile del Procedimento tramite la piattaforma Bandi e Servizi che dichiara, con proprio provvedimento, la non ammissibilità della domanda all'istruttoria di merito creditizio dei Soggetti finanziatori e quindi all'Agevolazione e provvede a darne comunicazione ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori.
9. In caso di superamento delle verifiche di ammissibilità formale, la domanda è sottoposta all'istruttoria di merito creditizio dei Soggetti finanziatori. L'esito positivo dell'istruttoria formale sarà comunicato al Soggetto richiedente e Soggetto finanziatore attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.

PARTE SECONDA: RAPPORTI TRA REGIONE LOMBARDIA E I SOGGETTI FINANZIATORI

9. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E STIPULA DEI CONTRATTI DI LINEA DI CREDITO

9.1 Attività istruttoria del Soggetto finanziatore

1. Il Soggetto finanziatore svolge la propria attività istruttoria con le più ampie autonomie discrezionali in materia di assunzione del rischio e di politiche del credito.

2. La fase di istruttoria di merito creditizio da parte del Soggetto finanziatore ha una durata massima di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità formale di cui all'art. 8 comma 9 e si conclude in caso di delibera positiva, con il caricamento da parte del Soggetto finanziatore sulla piattaforma Bandi e Servizi dei dati relativi all'importo, durata, condizioni finanziarie e garanzie della Linea di Credito concessa. L'importo delle Linea di Credito può essere modificato dal Soggetto finanziatore solo in diminuzione rispetto a quello richiesto dal Soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda; la durata della Linea di Credito può essere modificata sia in aumento, previo consenso del Soggetto richiedente e comunque entro i termini previsti all'art. B.2 comma 3 dell'Avviso, sia in diminuzione rispetto a quella richiesta dal Soggetto richiedente.
3. L'esito positivo dell'istruttoria sarà comunicata al Soggetto richiedente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi.
4. Fermo restando il termine di cui precedente comma 2, il mancato completamento da parte del Soggetto finanziatore della propria fase di istruttoria di merito creditizio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dalla comunicazione di ammissibilità della fase di istruttoria formale di cui all'art. 8 comma 9 potrà essere causa di inammissibilità se non adeguatamente giustificato dal Soggetto finanziatore.
5. Eventuali variazioni in aumento della durata e dell'importo della Linea di Credito concesso dal Soggetto finanziatore al Soggetto beneficiario successivamente al provvedimento di concessione di Regione Lombardia non sono ammissibili.
6. Eventuali variazioni in diminuzione della durata e dell'importo della Linea di Credito non devono essere preventivamente comunicate.

9.2 Concessione della Garanzia e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

1. Regione Lombardia approva subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva e antimafia se applicabile, con proprio provvedimento gli elenchi delle Domande ammesse e non ammesse ad Agevolazione. I provvedimenti vengono pubblicati sulla piattaforma Bandi e Servizi.
2. A seguito dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, Regione Lombardia invia, ai Soggetti richiedenti e ai Soggetti finanziatori, attraverso la piattaforma Bandi e Servizi agli indirizzi di posta elettronica certificata, il decreto di concessione e la lettera di Garanzia, specificando l'entità della Garanzia concessa e le condizioni e gli obblighi da rispettare ai fini dell'attivazione della stessa, oppure invia, mediante le medesime modalità, il decreto di non ammissione.
3. In caso di superamento del massimale de minimis concedibile, il Responsabile del Procedimento, prima di assumere il provvedimento di concessione, propone al Soggetto richiedente, con apposita comunicazione mediante posta elettronica certificata, il pagamento, in tutto o in parte, dell'ESL della garanzia a Regione Lombardia al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Nel caso in cui la Garanzia sia interamente pagata la stessa non rileva ai fini della normativa aiuti di stato. Qualora il Soggetto richiedente non provveda al pagamento dell'ESL nei termini indicati nella suddetta comunicazione, il Responsabile del

Procedimento rinvia la Domanda all'istruttoria di merito creditizio per la riduzione della Linea di Credito al fine di rientrare nei massimali concedibili.

4. Ai fini della concessione ed erogazione di agevolazioni pubbliche, comunque denominate, il cui valore sia superiore a euro 150.000,00 (inteso come ESL della Garanzia), il Soggetto beneficiario deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. L'esito non favorevole della verifica in tema di certificazione antimafia comporta altresì la decadenza del Soggetto beneficiario dall'Agevolazione concessa.

9.3 Stipula dei Contratti di Linea di Credito

1. Il Soggetto finanziatore si impegna a sottoscrivere, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione con esito positivo di cui all'art. 9.2 comma 2, il Contratto della Linea di Credito con il Soggetto beneficiario. Il Contratto della Linea di Credito deve riportare obbligatoriamente la seguente dicitura riportante gli estremi dell'Avviso di riferimento ed il Codice Unico di Progetto "Spesa sostenuta a valere sull'Avviso della Misura "Credito Adesso Lombardia Factoring" – CUP n. E44G24000060002.
2. Il Contratto della Linea di Credito può essere sottoscritto anche mediante il ricorso alle tecniche di conclusione dei contratti con strumenti informativi o telematici nelle forme consentite dalle vigenti normative.
3. Qualora il termine dei 45 (quarantacinque) giorni non venisse rispettato per cause non imputabili a Regione Lombardia o ai Soggetti finanziatori, le delibere di concessione della Linea di Credito perderanno di efficacia ed il Responsabile del Procedimento provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dal beneficio della Garanzia.
4. Il Soggetto finanziatore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia tramite la piattaforma Bandi e Servizi, entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula di ciascun Contratto della Linea di Credito, una copia di tale Contratto della Linea di Credito e una copia di ciascuna garanzia aggiuntiva eventualmente richiesta del Soggetto finanziatore.
5. Il Soggetto finanziatore si obbliga a conservare gli originali di tutta la documentazione attinente al Contratto della Linea di Credito mettendoli tempestivamente a disposizione di Regione Lombardia su semplice richiesta della medesima.

10. UTILIZZO DELLA LINEA DI CREDITO

1. Entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del Contratto della Linea di Credito, il Soggetto finanziatore dovrà produrre attraverso la piattaforma Bandi e Servizi idonea documentazione (ad esempio: estratto conto cliente, schermate dal gestionale del Soggetto finanziatore o similari) che attesti l'utilizzo, totale o parziale, della Linea di Credito da parte del Soggetto beneficiario.
2. Qualora, la Linea di Credito non venga utilizzata, almeno parzialmente, dal Soggetto beneficiario entro il suddetto termine di 9 (nove) mesi dalla data dalla sottoscrizione del

contratto della Linea di Credito, il Responsabile del Procedimento provvederà a decretare il Soggetto beneficiario decaduto dall'Agevolazione concessa.

11. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA REGIONALE

1. A seguito del verificarsi di un Evento di rischio relativo alla Linea di Credito assistita da Garanzia, la richiesta di escussione della Garanzia deve essere inviata dal Soggetto finanziatore compilando apposito modulo disponibile sulla piattaforma Bandi e Servizi (o tramite pec se non disponibile) contestualmente al Gestore e a Regione Lombardia entro 12 (dodici) mesi dall'avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario, fatto salvo il caso di presentazione di proposte di accordo transattivo di cui al successivo comma 19 e seguenti. In quest'ultimo caso, il termine dei 12 (dodici) mesi decorre dalla data di diniego/perfezionamento dell'accordo transattivo.

2. Per "avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario a cura del Soggetto finanziatore" si intende almeno una delle seguenti fattispecie:

 a) l'invio al Soggetto beneficiario, da parte del Soggetto finanziatore, tramite pec, raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, di una intimazione di pagamento avente ad oggetto la richiesta per capitale, interessi contrattuali e di mora. Non è considerato valido l'atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l'avvio delle azioni legali per il recupero del credito, non venga revocato l'intero affidamento;

 b) il deposito del decreto ingiuntivo avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo complessivamente dovuto sulla Linea di Credito garantita dal Fondo di Garanzia;

 c) l'insinuazione al passivo, la precisazione di credito o l'atto equivalente effettuati nell'ambito delle procedure concorsuali, per l'importo complessivamente dovuto sull'operazione garantita dal Fondo di Garanzia.

In presenza di più fattispecie sopra menzionate, sarà rilevante quella verificatasi per prima.

3. Negli atti di avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario di cui alle precedenti lettere a), b) e c), i Soggetti finanziatori devono inserire, pena l'inefficacia della garanzia, la precisazione che l'operazione è assistita dalla garanzia del Fondo di Garanzia e che, a seguito dell'escussione della stessa, il Fondo di Garanzia acquisirà automaticamente il diritto di rivalersi sulla impresa inadempiente ai sensi dell'art.1203 c.c. per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, mediante autonomo procedimento. Il credito vantato dal Fondo di Garanzia è un credito di natura pubblica, assistito da privilegio, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/98.

4. A pena di inefficacia della Garanzia, l'avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 6 (sei) mesi dalla data dell'Evento di rischio.

5. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del Soggetto beneficiario, il Soggetto finanziatore può richiedere l'attivazione della Garanzia. In ogni caso, l'attivazione della Garanzia dovrà essere richiesta entro 12 (dodici) mesi dall'avvio delle procedure di recupero nei confronti del Soggetto beneficiario, pena l'inefficacia della Garanzia.

6. Sono improcedibili e respinte d'ufficio dal Gestore le richieste di escussione della Garanzia trasmesse prima dell'avvio delle procedure di recupero.

7. La richiesta di attivazione della Garanzia deve essere inviata a Regione Lombardia e in copia al Gestore tramite la piattaforma Bandi e Servizi (o tramite pec se non disponibile). Alla richiesta il Soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:

 a) codice univoco del Contratto della Linea di Credito comunicato in fase di stipula;

 b) elenco dei Crediti ceduti secondo il format che sarà reso disponibile da Regione Lombardia con l'indicazione, tra le altre informazioni, di:

 - denominazione del Debitore;
 - codice fiscale del Debitore;
 - data emissione della fattura;
 - data scadenza della fattura;
 - data anticipazione della fattura;
 - data notifica della Cessione;
 - data accettazione della Cessione;
 - % di anticipo della fattura;
 - importo anticipato;

 corredato da copia delle fatture anticipate e della documentazione di notifica e accettazione della Cessione;

 c) copia della documentazione comprovante l'avvio delle procedure di recupero (a titolo esemplificativo e non esaustivo, diffida di pagamento con relativa raccomandata A/R o pec, decreto ingiuntivo con timbro di deposito presso il tribunale, istanza di ammissione al passivo con pec al curatore ovvero timbro di deposito presso il tribunale)

 d) copia della documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite, con dati aggiornati sulla sede legale e/o amministrativa dell'impresa e sulla residenza e codice fiscale dei garanti, nonché indicazione della percentuale di imputazione per l'operazione finanziaria ammessa al Fondo di Garanzia in caso di acquisita fideiussione omnibus;

 e) dichiarazione del Soggetto finanziatore che attesti: la data dell'Evento di rischio; la data di avvio delle procedure di recupero con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate; l'ammontare dell'esposizione, rilevato al trentesimo giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero, per capitale, interessi contrattuali e di mora.

8. A pena di inefficacia della Garanzia, i Soggetti finanziatori devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il Fondo di Garanzia.

9. Al fine dell'accertamento del credito da recuperare faranno stato e prova in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili del Soggetto finanziatore, nonché gli eventuali altri documenti anche gestionali dallo stesso ritenuti utili.

10. Al momento della presentazione della richiesta di attivazione della Garanzia il Gestore verificherà che l'esposizione della Linea di Credito sia relativa ad operazioni di Cessione pro-solvendo di crediti, spot ovvero revolving, anche futuri ed in massa, ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, con notifica e accettazione da parte del Debitore di qualsiasi di dimensione facenti parte della medesima filiera riconosciuta da Regione Lombardia ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e s.m.i. a cui appartiene la PMI beneficiaria della Garanzia regionale (soggetto cedente) secondo quanto disposto dall'art. B.2 dell'Avviso; Regione Lombardia riconoscerà quale esposizione elegibile alla Garanzia la quota parte dell'esposizione che presenti le suddette caratteristiche.

11. Nel limite dell'importo massimo garantito e della Dotazione Finanziaria del Fondo di Garanzia, Regione Lombardia, per il tramite del Gestore, liquida al Soggetto finanziatore, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta, le somme, relative alla quota di Linea di Credito ad esso dovute per capitale, interessi contrattuali e di mora - calcolate al trentesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle percentuali e nel rispetto dei massimali previsti di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

12. Qualora il Soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l'espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura del Soggetto finanziatore stesso al soggetto dal medesimo individuato.

13. Nel caso in cui, a fronte di una richiesta di escussione della Garanzia da parte del Soggetto finanziatore, Regione Lombardia riscontrasse il superamento dei limiti previsti, provvederà ad autorizzare l'escussione limitatamente all'importo rientrante in tali limiti. Al fine della verifica dei suddetti massimali, Regione Lombardia terrà conto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste di escussione da parte di tutti i Soggetti finanziatori.

14. In caso di revoca della Garanzia al Soggetto beneficiario, la Garanzia è confermata a favore del Soggetto finanziatore, mantenendo la propria efficacia.

15. La Garanzia cessa i suoi effetti alla Data di Scadenza, fatto salvo che, come previsto al precedente art. 5.4 c), per essere ammissibile alla Garanzia, l'Evento di rischio che legittima il Soggetto finanziatore ad attivare la procedura di escussione della Garanzia, deve avvenire entro 12 (dodici) mesi dalla Data di Scadenza, a condizione che l'esposizione del Soggetto finanziatore nei confronti del Soggetto beneficiario esistente alla data di escussione della Garanzia si riferisca ad anticipazioni del corrispettivo di Cessioni perfezionate nel periodo di efficacia della Garanzia stessa.

16. La Garanzia è altresì inefficace qualora il Soggetto finanziatore non invii l'intimazione di pagamento al Soggetto beneficiario inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite ai precedenti commi del presente art. 12.

17. Fatti salvi gli ulteriori casi indicati nella presente Scheda Tecnica di Misura, la Garanzia è inefficace qualora risulti che la delibera di concessione della Garanzia sia stata assunta da Regione Lombardia sulla base di dati o informazioni rilevanti rese dal Soggetto finanziatore in maniera mendace o reticente.

18. A seguito della liquidazione della Garanzia escussa, il Fondo di Garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sul Soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al Soggetto finanziatore, in

relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite nei limiti della percentuale garantita, opponendo il privilegio generale ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 123/98. Pertanto, qualora il Soggetto finanziatore prosegua proficuamente le attività di recupero sulle ulteriori garanzie personali e/o reali eventualmente acquisite sulla Linea di Credito, dovrà informare il Gestore e retrocedere al medesimo, pro quota proporzionalmente alla Garanzia concessa, gli importi eventualmente recuperati entro il limite pari all'ammontare della Garanzia escussa e liquidata dal Fondo di Garanzia, al netto degli oneri di recupero sostenuti e debitamente documentati.

19. Eventuali proposte di accordi transattivi possono essere formulate dai Soggetti beneficiari. Tra tali accordi possono essere ricompresi anche quelli rivenienti dalle procedure sulla crisi d'impresa ai sensi del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e s.m.i. (a titolo esemplificativo la composizione della crisi da sovraindebitamento, la composizione negoziata della crisi d'impresa, gli accordi in esecuzione di piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, il concordato preventivo in continuità, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - PRO).

20. A pena di improcedibilità, le proposte di accordi transattivi:

 a) devono essere formulate dai Soggetti beneficiari;

 b) devono essere valutate positivamente dai Soggetti finanziatori;

 c) devono essere presentate dai Soggetti finanziatori al Gestore, mediante Bandi e Servizi (o tramite pec se non disponibile);

 d) devono prevedere una percentuale di pagamento pari o superiore al 20% del debito complessivo (per capitale, interessi contrattuali e di mora);

 e) non devono essere presentate successivamente alla data del perfezionamento dell'accordo, intendendosi per tale la totale ed incondizionata adesione delle parti alla proposta di accordo transattivo (formalizzata anche mediante un pagamento parziale effettuato ai fini della soddisfazione completa dell'importo proposto).

21. Nelle proposte di accordi transattivi devono essere indicati, tra l'altro:

 a) l'ammontare del credito complessivo vantato dal Soggetto finanziatore alla data della proposta;

 b) l'importo proposto, eventualmente anche a saldo e stralcio e le modalità e i tempi di pagamento;

 c) l'importo proposto a saldo e stralcio, sia in termini assoluti che in percentuale rispetto al debito complessivo (per capitale, interessi contrattuali e di mora);

 d) la perdita del Soggetto finanziatore, in caso di accoglimento della proposta;

 e) la conseguente perdita a carico del Fondo di Garanzia;

 f) la situazione patrimoniale/economica/finanziaria del Soggetto beneficiario debitore;

 g) eventuali altre esposizioni debitorie del Soggetto beneficiario nei confronti del Soggetto finanziatore e del gruppo di appartenenza dello stesso;

h) copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali volte al risanamento/ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa fallimentare (ad esempio: accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, la documentazione dovrà comprovare: la proposta/piano/accordo volto al risanamento/ristrutturazione dei debiti del Soggetto beneficiario; le condizioni di fattibilità del piano/la relazione di fattibilità redatta da un professionista ai sensi della normativa fallimentare; l'adesione del ceto creditorio; la data di iscrizione dell'accordo nel Registro delle imprese/la data di omologazione/pubblicazione del piano (ove prevista/presunta se non ancora depositato);

i) visura ipo-catastale aggiornata a nome del Soggetto beneficiario finale (anche se negativa);

j) idonea documentazione relativa alla stima del valore dei beni immobili rilevati dalle visure ipo-catastali di cui al punto precedente.

21. Il Gestore esamina le proposte di accordi transattivi e sottopone gli esiti a Regione Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di arrivo della proposta completa di tutte le informazioni sopra indicate. Regione Lombardia procede, entro i successivi 30 giorni lavorativi, ad accettare o rifiutare le proposte di accordi transattivi e, mediante il Gestore, lo comunica ai Soggetti finanziatori.

22. In caso di proposte di accordo transattivo con una percentuale di pagamento inferiore al 20% del debito complessivo ovvero di espresso rigetto da parte di Regione Lombardia, i Soggetti finanziatori, pena l'inefficacia della Garanzia, sono tenuti a non dar corso alle proposte e a proseguire le procedure di recupero nei confronti dei Soggetti beneficiari finali per l'intero ammontare dell'esposizione debitoria.

12. IMPEGNI DEL SOGGETTO FINANZIATORE

1. Il Soggetto finanziatore, in relazione a ciascun Contratto della Linea di Credito di cui sia parte, si impegna a gestire tutte le attività amministrative e finanziarie derivanti dal Contratto della Linea di Credito, incluse le attività successive all'escussione della Garanzia.

2. Il Soggetto finanziatore si impegna a esercitare i diritti derivanti dai singoli Contratti delle Linee di Credito in modo da salvaguardare gli interessi di Regione Lombardia e si impegna a non modificare i Contratti della Linea di Credito, qualora ciò possa pregiudicare gli interessi di Regione Lombardia, senza il preventivo consenso scritto di Regione Lombardia, che non verrà irragionevolmente negato.

3. Il Soggetto finanziatore si impegna a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia ogni evento rilevante ai fini della Garanzia, ivi inclusi l'eventuale risoluzione di un Contratto della Linea di Credito o il rimborso anticipato volontario di una Linea di Credito.

4. Il Soggetto finanziatore si impegna a risolvere il Contratto della Linea di Credito in caso di decadenza del Soggetto beneficiario dalla Garanzia, conformemente a quanto previsto dall'Avviso, disciplinando le relative previsioni mediante opportune clausole contrattuali.

5. Il Soggetto finanziatore dovrà produrre a Regione Lombardia, a fronte di specifica richiesta, tutta la necessaria documentazione inerente il Soggetto beneficiario e la relativa Linea di Credito al fine di permettere la realizzazione di attività di controllo.
6. Il Soggetto finanziatore si impegna, per tutta la validità dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, a consentire visite e sopralluoghi a funzionari di Regione Lombardia, della Commissione europea o dei soggetti terzi da questi designati.
7. Il Soggetto finanziatore si impegna, per tutta la durata della presente Scheda Tecnica di Misura, ad inviare a Regione Lombardia entro il 31 marzo di ogni annualità i dati sull'utilizzo delle Linee di Credito, secondo il format che verrà reso disponibile dal Gestore.

13. INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO

1. Regione Lombardia si riserva la facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in caso di accertato grave ritardo o grave inadempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Soggetto finanziatore.
2. Regione Lombardia può procedere alla risoluzione della propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 a) mancato rispetto da parte del Soggetto finanziatore di una delle disposizioni previste al precedente art.12 della presente Scheda Tecnica di Misura;
 b) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Soggetto finanziatore, di tutti o di parte delle attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura.
3. La risoluzione della presente Scheda Tecnica di Misura, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Regione Lombardia al Soggetto finanziatore mediante pec e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
4. Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dall'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura nel caso in cui, a seguito di valutazione del portafoglio di Finanziamenti in essere con il Soggetto finanziatore, emerga un valore di non performing loan non ritenuto fisiologico.
5. Il Soggetto finanziatore ha facoltà di risolvere la propria adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura in qualsiasi momento.

14. MANLEVA

1. Il Soggetto finanziatore solleva Regione Lombardia da ogni responsabilità e riterrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dallo svolgimento del presente incarico da parte del Soggetto finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste.
2. Il Soggetto finanziatore sarà il solo obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso (e/o agli operatori da questo impiegati), anche se riferite a profili attuativi della presente Scheda Tecnica di Misura.

15. RISERVATEZZA

1. Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione della presente Scheda Tecnica di Misura e dei conseguenti Contratti di Linea di Credito
2. Resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con la presente Scheda Tecnica di Misura e con i Contratti di Linea di Credito.

16. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica della presente Scheda Tecnica di Misura che si dovesse rendere necessaria per sopravvenute circostanze in corso di esecuzione della stessa, non sarà valida ed efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta da rappresentanti autorizzati di entrambe le c.

17. COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione richiesta dalla presente Scheda Tecnica di Misura o da effettuarsi ai sensi della stessa, dovrà essere inviata a mezzo pec.
2. Le Parti prendono atto e accettano che le comunicazioni a Regione Lombardia dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione:

Regione Lombardia:

c.a. Dirigente pro tempore della Struttura “Start up, innovazione e accesso al credito per le imprese” della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia

pec: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it

3. Le comunicazioni al Soggetto finanziatore dovranno essere inviate al Responsabile della Scheda Tecnica di Misura al seguente indirizzo, salvo diversa successiva comunicazione.

Soggetto finanziatore:

c.a. Franco Marcarini, Francesco Pesavento

pec: illimity@pec.illimity.com

18. TASSE, COSTI E SPESE

1. Le Parti prendono atto ed accettano che le tasse e le imposte, nonché i costi e gli oneri connessi e/o derivanti dall’adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura e/o dallo svolgimento delle operazioni qui dedotte sono ad esclusivo carico del Soggetto finanziatore, fatta eccezione per i costi e gli oneri sostenuti direttamente da Regione Lombardia per le attività oggetto della presente Scheda Tecnica di Misura di propria competenza.

2. Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione della Scheda Tecnica di Misura in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

19. ADESIONE ALLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura da parte del Soggetto finanziatore è subordinata alla precedente adesione alla Convenzione Quadro.
2. I Soggetti finanziatori aderiscono alla presente Scheda Tecnica di Misura trasmettendo la presente Scheda Tecnica di Misura debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto finanziatore o altro soggetto munito dei necessari poteri, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it riportando nell'oggetto della pec di trasmissione "Adesione Scheda Tecnica di Misura – Credito Adesso Lombardia Factoring".
3. Alla Scheda Tecnica di Misura deve essere allegata copia del documento comprovante l'attribuzione dei poteri del soggetto sottoscrittore (se diverso dal legale rappresentante) e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità (se diverso dal legale rappresentante).
4. Regione Lombardia verificherà la completezza e la regolarità della documentazione trasmessa.
5. I Soggetti finanziatori possono aderire alla Scheda Tecnica di Misura dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul BURL del provvedimento che ha approvato lo schema della presente Scheda Tecnica di Misura. Il processo di adesione alla Scheda Tecnica di Misura è aperto sino all'esaurimento della Dotazione Finanziaria dell'Iniziativa.
6. A seguito dell'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura, Regione Lombardia provvede a richiedere al gestore del Sistema Informativo l'abilitazione del Soggetto finanziatore sul Sistema Informativo stesso e inserisce il Soggetto finanziatore stesso nell'elenco dei Soggetti finanziatori che aderiscono all'Iniziativa e che verrà pubblicato sul sito internet di Regione Lombardia e del Gestore. Il Soggetto finanziatore si impegna a svolgere, per il tramite del Sistema Informativo, le attività operative ad esso spettanti, come previste nella presente Scheda Tecnica di Misura.
7. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini della presente Scheda Tecnica di Misura viene svolto in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) n. 2016/679 nonché nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D.Lgs. n. 101/2018 e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che esse rivestono il ruolo di titolari autonomi, ognuna per i trattamenti di propria competenza.

20. DURATA DELLA VALIDITÀ DELLA SCHEDA TECNICA DI MISURA

1. La presente Scheda Tecnica di Misura ha validità nei rapporti tra le Parti sino ad eventuale recesso dalla stessa da parte del Soggetto finanziatore o di Regione Lombardia, che dovrà essere comunicato all'altra parte ad opera della parte recedente.
2. Le Parti concordano che il verificarsi della fattispecie prevista al precedente comma non produrrà effetti riguardo alle Domande di partecipazione all'Iniziativa già presentate dai Soggetti

richiedenti sul Sistema Informativo alla data di ricevimento della comunicazione di risoluzione dell'adesione alla Scheda Tecnica di Misura da parte del destinatario della stessa in ordine alle quali l'adesione alla Scheda Tecnica di Misura conserverà efficacia sino al totale esaurimento dei conseguenti impegni e rapporti.

3. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dalle Parti secondo le modalità previste al precedente art. 17.

21. LEGGE APPLICABILE

1. L'adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura è regolata dalla legge italiana, nonché dalla normativa regionale e comunitaria espressamente citata.

22. FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia inerente la, o derivante dalla, adesione alla presente Scheda Tecnica di Misura o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Data, 19/12/2024

Il Soggetto finanziatore
illimity Bank S.p.A.

Firmato digitalmente da:
Corrado Passera
Data: 19/12/2024
10:03:48

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate